

## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 21/04/2020

### FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 10/10/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di essere contitolare, unitamente alla sorella e alla madre, di quattro buoni fruttiferi postali della serie "Q/P", emessi in data 14/05/1987, del valore di Lire 1.000.000; i timbri modificativi dei tassi di rendimento nulla dispongono circa il periodo compreso tra il 21mo e il 30mo anno, per il quale deve quindi trovare applicazione quanto previsto sul retro dei titoli, come da consolidato orientamento dell'ABF. Pertanto, per il periodo in questione, devono essere riconosciuti interessi nella misura di Lire 258.150, come indicato sul retro dei titoli. L'intermediario ha invece quantificato il rendimento dell'ultimo decennio in € 6.602,37 anziché € 10.903,76, con una differenza di € 4.301,39 per ciascun buono.

L'intermediario resistente, nelle controdeduzioni, ha affermato quanto segue: la parte ricorrente contesta il rendimento riconosciuto per quattro buoni fruttiferi emessi in data 14/05/1987, del valore di Lire 1.000.000, con particolare riferimento agli interessi maturati nell'ultimo decennio; il D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. solo il 28.06.1986), ha istituito, a partire dal 1° luglio 1986, la nuova serie "Q" e allineato i tassi di rendimento di tutti i titoli delle serie precedenti a quelli fissati per la nuova serie; in particolare, il DM ha stabilito i nuovi tassi sino al 20° anno perché, per il periodo dal 21° al 30° anno, la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

disciplina non era mutata e continuava a prevedere la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice sul tasso massimo raggiunto e, cioè, del 12%, come indicato nel D.M. e come indicato nel timbro; i buoni, emessi successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, contengono entrambi i timbri prescritti dalla normativa ministeriale, che indicano i nuovi tassi di rendimento applicabili. Pertanto, le pretese del ricorrente sono prive di fondamento, come peraltro riconosciuto da numerose sentenze della giurisprudenza di merito.

Nelle repliche la parte ricorrente ha allegato sentenze della giurisprudenza di merito ad essa favorevoli.

La parte ricorrente chiede che il Collegio riconosca il proprio diritto all'applicazione dei rendimenti indicati sul retro dei titoli per il periodo dal 21mo al 30mo anno e pertanto di vedersi corrisposta dall'intermediario la differenza rispetto a quanto dallo stesso liquidato, per la complessiva somma di € 17.205,56.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso in quanto infondato.

## DIRITTO

La parte ricorrente, cointestataria di quattro buoni fruttiferi postali della serie Q/P, lamenta il mancato riconoscimento degli interessi nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo dal 21° al 30° anno.

I titoli in controversia sono cointestati, con clausola di p.f.r. Più precisamente, il xxx.282 e n. xxx.283 alla sig.ra XXXX Vittoria, al sig. XXXX Pietro e alla parte ricorrente (sig.ra XXX Franca); n. xxx.284 e n. xxx.285 alla sig.ra XXXX Vittoria, al sig. XXXX Pietro e all'aderente al ricorso (sig.ra XXX Maria Antonietta). Inoltre, dalla documentazione in atti emerge che la parte ricorrente e l'aderente al ricorso sono intestatarie di due buoni ciascuno; procuratrici generali della sig.ra XXXX Vittoria, cointestataria di tutti e quattro i buoni, giusta procura notarile allegata in copia conforme al ricorso. Non è stato esplicitato se le stesse siano o meno eredi del sig. XXXX Pietro, del quale è stato prodotto in atti il certificato di morte, cointestataria di tutti e quattro i buoni, ma essendo i buoni già stati riscossi, il Collegio non si trova ad affrontare contestazioni sulla titolarità del diritto vantato dalle parti attrici. Tutti e quattro i titoli in questione sono stati emessi in data 14/05/1987 per l'importo di Lire 1.000.000 ciascuno.

In proposito, il Collegio rileva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, poiché i timbri modificativi apposti non contengono indicazioni sui rendimenti previsti per il periodo in questione, la ricorrente ha titolo all'applicazione dei rendimenti originariamente previsti dal tenore letterale del documento per il periodo dal 21 al 30° anno. (cfr., tra le altre, Collegio di Torino, decisione n. 4868/2017, relativa a buoni della serie Q/P emessi dopo il D.M. 13.06.1986, utilizzando i moduli della precedente serie P; in senso conforme: Collegio di Milano, decisione n. 25256/18; Collegio di Roma, decisione n. 3409/18; Collegio di Bologna, decisione n. 9754/18; Collegio di Napoli, decisione n. 249/19).

Sul punto, è intervenuta la recente decisione del Collegio di Coordinamento, n. 6142 del 03/04/2020, su analoga domanda riferita a un buono della serie "Q/P", la quale ha quantificato l'importo da riconoscere alla parte ricorrente applicando i rendimenti espressi in valore assoluto sul retro titolo per il periodo dal 21mo al 30mo anno, fatta salva la ritenuta fiscale.

Secondo il Collegio di Coordinamento: "la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione." In effetti, le SS. UU., ritenuta la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c.: senza contraddire la precedente decisione, hanno unicamente sostenuto "la soggezione dei diritti spettanti ai



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto”, la quale trova “ingresso all’interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell’art. 1339 c.c.”. Come nota il collegio di Coordinamento, la Cassazione ha dunque ritenuto di nulla aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato, quanto alla tutela dell’affidamento del portatore del titolo in merito alle dichiarazioni risultanti dal suo testo letterale. Tanto più che, come osserva il Collegio di Coordinamento nella fattispecie in esame: “in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.”. Pertanto la difesa svolta sul punto dall’intermediario resistente è da disattendere. Il Collegio di Coordinamento ha dunque ribadito che per il periodo dal 21 al 30 anno, in assenza di diciture apposte con timbri modificativi:

*“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate [è] destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale.”*

Il Collegio di Torino condivide pienamente l’orientamento così espresso e non ha motivo per discostarsene. Pertanto la domanda è da accogliere, salva l’applicazione della pertinente disciplina fiscale.

#### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario rimborsi i titoli di parte ricorrente provvedendo alla liquidazione degli interessi ai sensi di cui in motivazione; il tutto nei limiti della somma complessivamente richiesta da parte ricorrente.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA